

Reg. Gen. notizie di reato
Reg. C.U.
Sentenza N. [redacted]



GEN/TRI Mod. 04

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale militare di ROMA - 2^a sezione

compositi dai signori:

- 1. dr. Filippo VERRONE **Presidente**
- 2. dr.ssa Francesca Maria FRATTAROLO **Giudice**
- 3. brig.gen. A.M Luigi FILIPPONE
- 4. _____
- 5. _____

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del dott.
Enrico PELUSO

e con l'assistenza del
Cancelliere M.Laura GUERRIERI

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di [redacted] campione penale art.
[redacted] primo maresciallo
E.I. in servizio presso il 1° Reggimento Granatieri di Sardegna [redacted]
incensurato, libero, presente.

IMPUTATO di

"PECULATO MILITARE CONTINUATO PLURIAGGRAVATO"

(artt. 61 n.7 e 81 cpv. c.p. nonché artt. 47 n.2 e 215 c.p.m.p.) perché,

M.llo E.I. all'epoca dei fatti in servizio presso il 1° Reggimento Granatieri

di Sardegna in [REDACTED] con funzioni di Consegnatario del Deposito Carburanti, con più azioni poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, si appropriava di n.461 cedole di carburante dal valore nominale di Euro 10 e di n.1768 cedole di carburante dal valore nominale di Euro 20 – per un valore complessivo di Euro 39.970,00 – in carico al 1° Reggimento Granatieri di Sardegna in Roma delle quali aveva il possesso in ragione del suo incarico.

Con le aggravanti dell'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e dell'essere militare rivestito di un grado. Fatti commessi in

[REDACTED]

Svolgimento del processo

Con decreto in data [REDACTED] il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale Militare di Roma disponeva il rinvio a giudizio nei confronti di [REDACTED], generalizzato come in atti, in ordine al reato di Peculato militare continuato pluriaggravato, di cui all'imputazione.

All'udienza del [REDACTED], presente l'imputato, veniva dichiarato aperto il dibattimento.

Il Pubblico Ministero chiedeva l'acquisizione della seguente documentazione:

- relazione della commissione amministrativa;
- relazione dell'Ufficiale inquirente;
- elenco cedole carburante.

Chiedeva inoltre l'esame dei testi di lista e l'esame dell'imputato.

La difesa chiedeva il controesame dei testi del PM e l'esame dell'imputato.

Il Tribunale ammetteva le prove documentali e testimoniali richieste, essendo le stesse legali e pertinenti ai fatti di causa.

All'udienza del [REDACTED] si procedeva ad escutere i testi [REDACTED]; all'udienza odierna sono stati escussi i testi [REDACTED]

Il PM ha infine prodotto copia della richiesta di archiviazione, datata [REDACTED], depositata a suo tempo in relazione al presente procedimento.

Esaurita l'assunzione delle prove, le parti hanno concluso chiedendo entrambe l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto.

Motivazione della sentenza

All'esito dell'istruzione dibattimentale compiuta, a parere di questo Collegio, non risulta acquisito alcun elemento avente valore di prova a carico dell'imputato in ordine al reato di Peculato ex art. 215 c.p.m.p. aserittogli, dovendo pertanto lo stesso essere mandato assolto pienamente dalla relativa contestazione.

Secondo l'originaria ipotesi accusatoria, l'imputato, all'epoca dei fatti Primo Maresciallo E.I. in servizio presso il 1° Reggimento Granatieri di Sardegna in [REDACTED] on funzioni di Consegnatario del Deposito Carburanti, e dunque soggetto incaricato di funzioni amministrative, si sarebbe appropriato, avendone il legittimo possesso, di un rilevante numero di cedole di carburante, nel numero e nel valore esattamente indicato in imputazione, al fine di trarne profitto.

Il presente procedimento, come accertato in dibattimento, nasce in seguito ad una ispezione amministrativo - contabile ordinaria disposta dall'Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative del Ministero della

Luigi M. Riboldi

Difesa e svolta dalla dott.ssa Brogioni Silvia nel periodo ottobre-novembre 2014 presso il 1° Rgt. Granatieri di Sardegna in [REDACTED] ai vari settori nei quali si articolava l'attività amministrativo-contabile del suddetto Reparto; nella relazione conseguente a tale ispezione, si raccomandava la nomina di una Commissione di Verifica allo scopo di accertare, dalla data dell'ultima ispezione risalente al primo semestre del [REDACTED] *la reale consistenza delle cedole benzina e gasolio, sulla base della verbalizzazione di tutti gli ordini di carico e scarico delle cedole in questione*".

Tale esigenza scaturiva innanzitutto dalla constatata assenza di un regolare registro delle cedole carburante.

La teste Brogioni, dirigente del Ministero della Difesa, ha riferito che, nel corso di una ordinaria ispezione a carattere periodico, nell'ambito dell'ente di interesse, relativamente all'ufficio gestione buoni carburante, non le furono mostrati da parte del Consegnatario, Mar. [REDACTED] regolari documenti contabili, bensì – come riportato nella relazione della commissione di verifica – *“una serie disordinata di fogli compilati ma non rilegati”*; la teste ha però precisato che la sua richiesta di istituzione di una commissione di inchiesta non fu determinata dal sospetto di un avvenuto danno erariale, bensì dalla mera circostanza di una tenuta della contabilità non conforme agli standard normativi.

Veniva poi escusso il teste Morello Raffaele, Col.E.I., Comandante del 1° Rgt. Granatieri di Sardegna in [REDACTED] il quale, in seguito alla segnalazione contenuta nella suddetta ispezione, nominò la commissione di verifica, composta da tre membri; stando alle

dichiarazioni del [REDACTED], la Commissione lavorò circa un anno al fine di determinare l'esatta consistenza delle cedole, incontrando difficoltà a causa della carenza di documentazione e alla difficoltà di collegare la singola cedola carburante all'utilizzo da parte di un determinato veicolo; il Comandante ha inoltre riferito che il Mar. [REDACTED] svolgeva l'incarico di gestione delle cedole carburante sin dal [REDACTED]

Il teste [REDACTED], Coi. E.I., Presidente della suddetta Commissione di verifica ha chiarito di aver intrapreso questo lavoro constatando immediatamente l'assenza del registro di contabilità delle cedole, il quale, di durata triennale, era composto normalmente di due parti: l'una nella quale si registrano i carichi e gli scarichi delle cedole e l'altra dove viene registrata la contabilità mensile ed annuale; sussisteva inoltre a carico del consegnatario delle cedole l'obbligo di conservare il predetto registro per dieci anni.

Il lavoro della Commissione, stando alle dichiarazioni del teste, è pertanto consistito nel tentare di ricostruire la contabilità mancante attraverso la documentazione contenuta nei singoli fogli di marcia dei veicoli utilizzati dal 1° Rgt. "Granatieri di Sardegna", confrontandoli con l'originaria documentazione di carico di tutte le cedole acquisite nel periodo di interesse.

La Commissione di Verifica così nominata redigeva, al termine del proprio lavoro, apposita relazione, avente ad oggetto la *"verifica della gestione delle cedole carburanti del 1° Rgt. Granatieri di Sardegna nel periodo dal [REDACTED]"* nella quale veniva evidenziato che:

- *"manca il registro delle cedole carburante e delle fuel card, cio*

Luigi M. Santob

che rende impossibile verificare la consistenza di eventuali rimanenze di cedole”;

- *“non esiste nessun documento dal quale si possa evincere la consistenza e l’elenco matricolare delle cedole in carico ad inizio di ogni anno e di ogni mese”;*
- *“la contabilità non è stata effettuata con cadenza mensile come previsto dalla normativa in vigore”;*
- *“la documentazione dimostrativa dei consumi delle cedole carburanti annessa ad ogni ordine di scarico non risultava essere di valore totale corrispondente all’importo dell’ordine di scarico stesso”.*

Venivano inoltre escussi in dibattimento il Cap. [REDACTED] e il Mar. Ca. [REDACTED] in servizio al Nucleo Guardia di Finanza Polizia Tributaria di Roma, i quali hanno svolto, su delega della Procura Militare, accertamenti in merito al presunto ammanco di cedole carburanti del 1° Rgt. Granatieri di Sardegna, soprattutto in riferimento ad accertamenti bancari svolti sui conti dell’imputato, il cui esito è stato nel senso di mancata rilevazione di *“versamenti di contante o movimenti sospetti”*.

Anche gli accertamenti compiuti presso le società petrolifere emittenti diedero esito negativo, posto che venne accertato che i luoghi di spendita delle cedole in carico al suddetto Reparto, delle quali non risultava corrispettiva documentazione di scarico, e delle quali si ipotizzava pertanto un illecito ammanco, *“erano compatibili con i percorsi degli automezzi del 1° Rgt.”*, anche se non fu possibile ugualmente ricostruire

se tali cedole fossero state utilizzate per rifornire mezzi militari o mezzi privati.

Infine, il teste [REDACTED] ufficiale inquirente designato dal Comandante del 1° Rgt. Granatieri di Sardegna con lo scopo di *"determinare l'entità del danno, accertarne le cause, individuare eventuali responsabilità"* conseguenti a quanto accertato dalla Commissione di verifica, ha confermato le risultanze della sua relazione, acquisita in atti.

In particolare, il teste ha sottolineato di aver proceduto mediante una previa elencazione delle cedole effettivamente utilizzate, quali desumibili dai singoli fogli di marcia dei veicoli militari ed il successivo confronto con l'elenco originario di tutte le cedole originariamente prese in carico, operazione resa difficoltosa anche dalla carenza di documentazione allegata agli stessi fogli di marcia.

Tali essendo le complessive risultanze dibattimentali, deve concludersi nel senso di ritenere del tutto inidonei e non univoci gli elementi acquisiti per poter fondare un giudizio di responsabilità penale in capo al TRINCO in ordine alla fattispecie criminosa ipotizzata.

Le complessive deposizioni testimoniali, unitamente al materiale documentale consistente nelle relazioni redatte dagli organi amministrativi, hanno condotto comunque ad accertare, mediante il confronto tra il numero delle cedole acquistate in origine dal 1° Rgt. Granatieri di Sardegna e il numero delle cedole effettivamente impiegate nell'utilizzo delle autovetture di servizio in carico al predetto Reparto, che un ammanco di cedole, in misura particolarmente consistente, vi sia stato,

1- al. N. 26

seppur l'esatta misura di esso non sia chiaramente definibile anche a causa della talvolta incompleta registrazione di scarico delle cedole utilizzate; il dibattimento non ha però condotto ugualmente a consentire la riferibilità di questo ammanco all'odierno imputato, sottufficiale che all'epoca, occupandosi della loro gestione, aveva il possesso di tutte le cedole carburante in carico all'Ente.

La stessa richiesta di archiviazione, depositata dal PM in data [REDACTED] alla quale è poi seguita ordinanza di imputazione coatta del GIP, evidenziava che gli elementi indiziari emersi a carico dell'allora indagato [REDACTED], consistenti prevalentemente nella lacunosa e disordinata documentazione contabile gestita dal sottufficiale in questione, non erano così univoci da poter sostenere un'accusa in giudizio.

Ed in effetti, al di là della più volte ribadita carenza della documentazione giustificativa dell'impiego delle cedole di carburante, da far risalire alla gestione gravemente mancante e negligente dell'imputato, non sono stati acquisiti elementi di alcuna natura, documentali o testimoniali, atti a sostenere la responsabilità penale in merito ad una effettiva appropriazione, rilevante ex art. 215 c.p.m.p., da parte del Consegnatario,

[REDACTED]
PQM

Visti e applicati gli articoli 530, comma II, c.p.p. e 261 c.p.m.p.;

ASSOLVE

[REDACTED] dal reato di peculato militare continuato pluriaggravato per non aver commesso il fatto.

Deposito della sentenza entro quarantacinque giorni.

Roma, [redacted]

Il Giudice estensore

Il Presidente

(dr.ssa Francesca Maria FRATTAROLO)

(dr. Filippo VERRONE)

Francesca Maria Frattarolo

Filippo Verdone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il [redacted]

ASSISTENTE AMM. S.A. GIUDIZIARIO

(dott. Marco CANCELLIERI)

Marco Cancellieri